



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1432

Prot. n. 10/2022-D

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Sistema di interpello: disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia provinciali, da effettuare a inizio e nel corso dell'anno scolastico dopo il "Sistema di chiamata unica".

Il giorno **05 Agosto 2022** ad ore **09:04** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento”.

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

Vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 ”Norme in materia di insegnanti supplementari della scuola dell’infanzia”.

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 “Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento”.

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 ”Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”.

Visto il combinato disposto dell’articolo 63, commi 1 e 2 bis della legge provinciale n. 7 del 3 aprile 1997, dell’articolo 6, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 6 agosto 2019, come modificato dall’articolo 1 della legge provinciale n. 13 del 23 dicembre 2019, per quanto concerne il limite della spesa complessiva del personale del comparto scuola per gli anni 2020, 2021, 2022, tenendo conto di eventuali successive modifiche.

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg., “*Disposizioni in materia di accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell’infanzia e al personale non docente delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria*” e in particolare l’articolo 4, comma 2, che prevede che l’assunzione a tempo determinato del personale insegnante nelle scuole provinciali dell’infanzia avvenga mediante ricorso ad apposite graduatorie per titoli, compilate con riferimento a ciascun circolo di coordinamento pedagogico, stabilendo altresì che per la formazione di tali graduatorie il provvedimento di indizione della relativa procedura determini i titoli valutabili, i criteri di ripartizione dei punti e le ulteriori modalità applicative.

Visto l’articolo 25 bis della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 “Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento”, che ha previsto che le graduatorie per titoli per le assunzioni a tempo determinate siano compilate ogni tre anni scolastici, a partire dall’anno scolastico 2018/2019.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2274 del 23 dicembre 2021, avente ad oggetto “Modalità per la presentazione delle domande per l’inclusione nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento per il triennio scolastico 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025.”.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 del 1 luglio 2022, avente ad oggetto l’approvazione delle “Disposizioni per la formazione degli elenchi fuori graduatoria per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia provinciali”.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1118 del 24 giugno 2022 “Programma annuale della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2022-2023”.

Visto il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario, tecnico e amministrativo

(ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento di data 17 ottobre 2003, e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la deliberazione di data odierna avente ad oggetto: Direttive riguardanti le assunzioni a tempo indeterminato del personale coordinatore pedagogico e insegnante delle scuole dell'infanzia provinciali e la trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno del personale insegnante per l'anno scolastico 2022/2023 e modifica e approvazione delle “Disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento – Sistema di Chiamata Unica ed ulteriori indicazioni e direttive gestionali generali.”.

Tenuto conto che le assunzioni a tempo determinato in corso d'anno scolastico, nelle scuole dell'infanzia provinciali, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, sono gestite mediante un sistema di interpello automatizzato tramite SMS.

Evidenziato che, per garantire maggiore sistematicità e organicità del sistema delle assunzioni a tempo determinato, il Servizio per il reclutamento e la gestione del personale della scuola provvede a disciplinare il Sistema di chiamata unica ed ulteriori indicazioni e direttive gestionali generali, mentre le disposizioni riguardanti le modalità di assunzione a tempo determinato in corso d'anno sono definite dal Servizio attività educative per l'infanzia con la presente deliberazione.

Dato atto della necessità di modificare le disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento già approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1285 del 30 luglio 2021, e procedere con il presente provvedimento alla definizione delle specifiche disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante da effettuare a inizio e nel corso dell'anno scolastico dopo il “Sistema di chiamata unica”, intervenendo in particolare con la modifica, ai fini di semplificazione delle procedure, dell'impianto sanzionatorio in caso di mancata accettazione dell'incarico offerto a tempo determinato.

Ritenuto dunque necessario provvedere all'approvazione dell'Allegato A) avente ad oggetto “Sistema di interpello: disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia provinciali, da effettuare nel corso dell'anno scolastico”, che costituisce parte integrante del presente atto.

Dato atto che conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lett. b) del Contratto collettivo provinciale di lavoro vigente si è provveduto a fornire alle organizzazioni sindacali di categoria, la prevista informazione preventiva.

Tutto ciò premesso,

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1) di approvare le disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia provinciali, da effettuare a inizio e nel corso dell'anno scolastico dopo il “Sistema di chiamata unica”, di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di incaricare il Dirigente del Servizio attività educative per l'infanzia di dare, nelle forme e con le modalità ritenute più opportune, ampia diffusione alle disposizioni di cui al punto 1);
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. , entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- 4) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Adunanza chiusa ad ore 09:32

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A)

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper

Sistema di interpello: disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia provinciali da effettuare nel corso dell'anno scolastico

## INDICE

*Art. 1 Disposizioni generali*

### **Capo I Riserve, precedenza e preferenze**

*Art. 2 Non applicabilità delle riserve previste dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999*

*Art. 3 Precedenze*

*Art. 4 Precedenze per i posti supplementari*

*Art. 5 Precedenze per i posti di sezione con competenza linguistica*

*Art. 6 Precedenze per i posti nelle sezioni sperimentali ad indirizzo montessoriano*

*Art. 7 Preferenze ai sensi della legge n. 104 del 1992*

### **Capo II Sostituzioni e assunzioni a tempo determinato nel corso dell'anno scolastico**

*Art. 8 Criteri e modalità per sostituire gli insegnanti assenti in corso d'anno scolastico*

*Art. 9 Sistema di interpello: assunzioni a tempo determinato nel corso dell'anno scolastico*

*Art. 10 Modalità e criteri per l'individuazione dell'insegnante da assumere a tempo determinato: casi particolari*

*Art. 11 Modalità di chiamata-interpello*

*Art. 12 Durata dell'assunzione a tempo determinato, proroga e conferma*

*Art. 13 Presentazione della documentazione in caso di assunzione*

*Art. 14 Depennamento e sistema sanzionatorio per mancata accettazione della proposta contrattuale*

*Art. 15 Mantenimento in graduatoria: giustificazioni*

*Art. 16 Assunzioni fuori graduatoria*

*Art. 17 Non richiamabilità*

*Art. 18 Attività ed incarichi esterni compatibili con l'attività di insegnamento*

## Art. 1

### *Disposizioni generali*

1. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg., concernente "*Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria*", spetta al Coordinatore pedagogico provvedere all'assunzione a tempo determinato di personale insegnante per la copertura di posti provvisoriamente vacanti o, verificata la situazione organizzativa della scuola e accertata la necessità di sostituzione, per assenza temporanea del titolare.

2. Ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" e della successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 del 15/06/2007 concernente "*Attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettera b), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: "Definizione delle modalità organizzative per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente e non docente da parte del Sorastant de la scola ladines"*", tale funzione spetta al dirigente dell'Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, "Sorastant de la scola ladines", di seguito denominato Sorastant, al quale sono affidati i compiti di coordinamento pedagogico delle scuole dell'infanzia provinciali della Valle di Fassa e le altre funzioni già attribuite ai coordinatori pedagogici dall'articolo 24 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.

3. Ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1907 del 2 novembre 2015 "Aggiornamento del

quadro dell'offerta scolastica ed educativa provinciale e indirizzi alle istituzioni scolastiche e formative per la XV legislatura" l'Istituto comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna ha assunto la gestione dei servizi di scuola dell'infanzia del territorio.

4. Nel corso dell'anno scolastico i coordinatori pedagogici, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna, attingendo dalla graduatoria del Circolo di coordinamento n. 10, e il Sorastant provvedono all'assunzione del personale insegnante a tempo determinato tramite il Sistema di interpello seguendo l'ordine di graduatoria del circolo o delle scuole ladine, fatti salvi gli eventuali diritti di precedenza e tenuto altresì presente che non possono essere assunti insegnanti che abbiano raggiunto i limiti di età per la permanenza in servizio presso la pubblica amministrazione, fatto salvo si dimostri di non aver ancora maturato il diritto al trattamento pensionistico secondo le normative vigenti.

## Capo I

### *Riserve, precedenze e preferenze*

#### Art. 2

##### *Non applicabilità delle riserve previste dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999*

1. Nelle assunzioni a tempo determinato effettuate in corso d'anno dai Coordinatori pedagogici, dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo Folgaria, Lavarone e Luserna e dal Sorastant, non si applicano le riserve di posti previste dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999, in quanto dette riserve sono applicate solo alle assunzioni a tempo indeterminato.

#### Art. 3

##### *Precedenze*

1. Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. e dell'articolo 25 bis della legge provinciale n. 13 del 21 marzo 1977 gli insegnanti risultati idonei in un concorso pubblico, anche riservato, per l'accesso al ruolo nelle scuole dell'infanzia della Provincia di Trento godono di precedenza assoluta nelle assunzioni a tempo determinato.

2. Come previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, gli insegnanti che vogliono essere assegnati con precedenza assoluta in scuole site nei comuni ladini, mòcheni o cimbro di cui all'articolo 3 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6, devono farne specifico richiamo nella domanda di assunzione, autodichiarando il possesso dell'attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, mòchena-tedesca o cimbra-tedesca, rilasciato dalle competenti commissioni di cui al comma 4 del suddetto articolo 21. Nelle assunzioni a tempo determinato in tali scuole è assicurata la precedenza assoluta al personale insegnante anche se il relativo requisito di conoscenza della lingua e della cultura è conseguito dopo l'approvazione delle graduatorie, purché entro il periodo di validità delle stesse, a condizione che gli interessati ne facciano richiesta con relativa documentazione da presentare al proprio Circolo di coordinamento entro e non oltre il 1° settembre. La rinuncia ad avvalersi della precedenza si intende estesa per tutta la durata dell'anno scolastico.

#### Art. 4

##### *Precedenze per i posti supplementari*

1. I candidati che vogliono essere assegnati con precedenza assoluta a norma dell'articolo 3 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 27 (*Norme in materia di insegnanti supplementari della scuola dell'infanzia*) devono farne specifico richiamo nella domanda di inserimento in graduatoria o negli elenchi dei fuori graduatoria, autodichiarando il possesso della specializzazione per l'insegnamento rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970, degli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, dell'articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2004, n. 143.

2. L'ordine di chiamata per la copertura dei posti supplementari in corso d'anno è il seguente:

- a) insegnanti in possesso della specializzazione prevista dal comma 1, inseriti in graduatoria;
- b) insegnanti privi della specializzazione prevista dal comma 1, inseriti in graduatoria;
- c) insegnanti in possesso della specializzazione prevista dal comma 1, inseriti negli elenchi dei fuori graduatoria;
- d) insegnanti privi della specializzazione prevista dal comma 1, inseriti negli elenchi dei fuori graduatoria.

## Art. 5

### *Precedenze per i posti di sezione con competenza linguistica*

1. I posti di sezione con competenza linguistica sono assegnati agli insegnanti inseriti nelle graduatorie di Circolo che hanno dichiarato di possedere la certificazione linguistica prevista. Eventuali posti rimasti scoperti a conclusione delle assegnazioni con il “Sistema di Chiamata Unica” e quelli originati da completamenti part-time o sostituzione di assenze brevi sono proposti in occasione delle chiamate in corso d’anno alle insegnanti con titolo presenti in graduatoria.
2. L’ordine di chiamata per la copertura dei posti di sezione con competenza linguistica in corso d’anno è il seguente:
  - a) insegnanti in possesso della certificazione linguistica presenti nelle graduatorie; se non sono presenti in graduatoria insegnanti in possesso della certificazione linguistica, solo per supplenze brevi inferiori ai 15 giorni, è possibile assumere personale presente in graduatoria ma senza certificazione linguistica. In caso di continuazione di questa assenza oltre i 5 giorni lavorativi, non è assegnata la proroga al personale senza la certificazione linguistica;
  - b) insegnanti in possesso della certificazione linguistica inseriti negli elenchi degli aspiranti insegnanti fuori graduatoria;
  - c) insegnanti in possesso della certificazione linguistica inseriti nella graduatoria e/o nel fuori graduatoria dei circoli vicini;
  - d) insegnanti in possesso di certificazione linguistica diversa da quella dell’insegnante titolare, individuati seguendo l’ordine previsto alle lettere a), b) e c);
  - e) insegnanti non in possesso di certificazione linguistica individuati secondo quanto previsto dall’articolo 8.
3. Per quanto concerne gli incarichi di sezione con competenza linguistica presenti nelle scuole site nei comuni ladini, mòcheni o cimbro, si procede all’assegnazione nel rispetto del seguente ordine di precedenza:
  - a) gli insegnanti in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, mòchena o cimbra e della certificazione linguistica;
  - b) gli insegnanti in possesso della certificazione linguistica.

## Art. 6

### *Precedenze per i posti nelle sezioni sperimentali ad indirizzo montessoriano*

1. In attuazione dell’articolo 17 della legge provinciale sulle scuole dell’infanzia 1977, che prevede la possibilità di promuovere la ricerca e l’innovazione in campo educativo nonché la sperimentazione di nuove metodologie didattiche ed educative nelle scuole provinciali e che contestualmente prevede la possibilità di coinvolgere scuole equiparate che fanno richiesta di partecipazione a tali iniziative, la Giunta provinciale nel Programma annuale della scuola dell’infanzia ha previsto l’attivazione di sezioni di scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate secondo la metodologia pedagogica Montessori. Per garantire la presenza di insegnanti con titolo di specializzazione nella differenziazione didattica secondo il metodo Montessori, acquisito in seguito al superamento dell’esame finale del corso specifico, ai commi 2 e 3 sono riportate le indicazioni per assegnare i posti a tempo determinato sia di insegnante di sezione che di insegnante supplementare.
2. Per la copertura dei posti di insegnante di sezione nelle sezioni sperimentali ad indirizzo montessoriano delle scuole dell’infanzia provinciali, l’ordine di chiamata è il seguente:
  - a) utilizzo del “Sistema di Chiamata Unica”, individuando all’interno della graduatoria gli aspiranti insegnanti con specializzazione nella differenziazione didattica Montessori;
  - b) utilizzo della graduatoria del circolo di coordinamento, individuando all’interno della graduatoria gli aspiranti insegnanti con specializzazione nella differenziazione didattica Montessori;
  - c) utilizzo degli elenchi dei fuori graduatoria del circolo di coordinamento, individuando all’interno degli elenchi gli aspiranti insegnanti con specializzazione nella differenziazione didattica Montessori;
  - d) utilizzo dei sistemi di assunzione di insegnanti a tempo determinato di personale senza titolo di specializzazione montessori.
3. Per la copertura dei posti di insegnante supplementare nelle sezioni sperimentali ad indirizzo montessoriano, l’ordine di chiamata è il seguente:
  - a) insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e di specializzazione nella differenziazione didattica Montessori presenti in graduatoria, ai sensi del comma 2, lettera a) e b);
  - b) insegnanti in possesso del diploma di specializzazione Montessori, presenti in graduatoria, ai sensi del comma 2, lettera a) e b);

- c) insegnanti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e specializzazione Montessori presenti negli elenchi dei fuori graduatoria, ai sensi del comma 2, lettera c);
- d) insegnanti in possesso del diploma di specializzazione Montessori, presenti negli elenchi dei fuori graduatoria, ai sensi del comma 2, lettera c);
- e) utilizzo dei sistemi di assunzione di insegnanti a tempo determinato di personale senza titoli di specializzazione nella differenziazione didattica Montessori o di sostegno.

#### Art. 7

##### *Preferenze ai sensi della legge n. 104 del 1992*

1. Gli insegnanti che intendono usufruire di quanto disposto dagli articoli 21 e 33 della legge 104/1992 presentano tutta la documentazione necessaria circa i benefici spettanti secondo quanto risulta dal verbale rilasciato dall'apposita commissione medica di cui all'articolo 4 della medesima legge, in sede di presentazione della domanda per l'inclusione nelle graduatorie delle scuole dell'infanzia provinciali.
2. Per la scelta prioritaria della sede, la documentazione prevista dal comma 1 può essere fatta valere solo per le assunzioni di inizio anno scolastico esclusivamente mediante il "Sistema di Chiamata Unica". Se questa documentazione è presentata in corso d'anno scolastico, la priorità nella scelta della sede può essere fatta valere per l'anno scolastico successivo mediante il "Sistema di Chiamata Unica".

#### Capo II

##### *Sostituzioni e assunzioni a tempo determinato nel corso dell'anno scolastico*

#### Art. 8

##### *Criteri e modalità per sostituire gli insegnanti assenti in corso d'anno scolastico*

1. I coordinatori pedagogici, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna e il Sorastant per sostituire gli insegnanti assenti in corso d'anno scolastico, applicano i seguenti criteri:
  - a) è permesso sostituire gli insegnanti dal primo giorno di assenza, nelle scuole dell'infanzia con una sola sezione;
  - b) non è permesso sostituire gli insegnanti per i primi due giorni di assenza, nelle scuole dell'infanzia a sezione ridotta o con due o più sezioni, fatti salvi i seguenti casi derogatori in cui è possibile sostituire anche nei primi due giorni:
    - 1) se in seguito alla mancata sostituzione risultasse compromessa l'organizzazione funzionale-didattica delle singole scuole;
    - 2) nel caso di assenza di insegnanti assunti esclusivamente per fronteggiare il prolungamento di orario e nel caso di assenza di insegnanti supplementari;
    - 3) nel caso di assenza di insegnanti addetti all'attività normale nelle scuole a due sezioni con un numero di bambini frequentanti superiore a 33, o nelle scuole a tre sezioni con un numero di bambini frequentanti superiore a 66; nelle scuole con quattro o più sezioni opera, in via generale, il divieto, salvo eccezioni relative ai singoli casi concreti (es. alta frequenza di bambini);
  - c) nei casi previsti dalla lettera a) e dalla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per la sostituzione è possibile utilizzare la quota del monte ore sostituzioni (MOS), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), dell'Allegato D, del CCPL 17.10.2003 e ss.mm. e ii., come modificato dall'articolo 23 dell'Accordo di data 04/10/2018, e della relativa circolare esplicativa di data 07 febbraio 2019, prot. n. 84964 (*Indicazioni per l'applicazione della modifica contrattuale relativa all'utilizzo del monte ore da destinare alla sostituzione di personale assente dal servizio*).
2. Prima di procedere con il Sistema di interpello previsto dal comma 3, i coordinatori pedagogici, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna e il Sorastant per sostituire gli insegnanti assenti in corso d'anno scolastico, utilizzano, previa valutazione della soluzione organizzativa più idonea, le seguenti modalità nell'ordine qui riportato:
  - a) verificare il numero di bambini frequentanti e la possibilità di riorganizzare il servizio scolastico utilizzando il personale in servizio;
  - b) utilizzare, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dell'Allegato D, del CCPL 17.10.2003 e ss.mm. e ii, nei periodi di assenza del bambino con bisogni educativi speciali, l'insegnante supplementare a tempo determinato che segue questo bambino. Questo insegnante può essere utilizzato nella scuola medesima o

in altra scuola del Circolo - o dell'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna o, se inserito nella graduatoria delle scuole ladine, nelle altre scuole site in comuni ladini della Valle di Fassa - per la copertura delle supplenze dello stesso giorno o per supplenze più lunghe. In quest'ultimo caso, di supplenze più lunghe, si procede all'utilizzo dell'insegnante supplementare solo se è conosciuta la durata dell'assenza del bambino prima che il Circolo invii la proposta di incarico tramite Sistema di interpello o disponga la proroga del contratto; l'utilizzo deve essere di durata inferiore o uguale alla durata dell'assenza del bambino. In caso di utilizzo su altra scuola del Circolo, formalizzato con specifica nota protocollata, l'insegnante deve raggiungere la scuola nel più breve tempo possibile e il tempo viaggio concorre alla formazione dell'orario di servizio;

- c) per le supplenze brevi fino a 5 giorni lavorativi, siano essi continuativi o derivanti da prosecuzioni di assenze, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), dell'Allegato D, del CCPL 17.10.2003 e ss.mm. e ii., richiamato al precedente comma 1, utilizzare la quota del monte ore sostituzioni (MOS) di personale insegnante assente, pari a non più di 10 ore. Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, questa quota del MOS non può comunque essere inferiore a 5 ore su base annua. L'utilizzo del MOS è ammesso anche per i primi due giorni di assenza nelle scuole soggette al divieto di sostituzione indicate dal comma 1;
- d) proporre prolungamenti dell'orario di lavoro all'insegnante assunta a tempo indeterminato a tempo parziale applicando la cosiddetta "clausola elastica" prevista dall'articolo 25, commi 16, 16 bis e 16 ter del CCPL 17.10.2003 e ss.mm e integrazioni, anche nel caso in cui ciò determini lo spostamento o la diversa modulazione dell'orario di servizio dell'insegnante. Tale possibilità è subordinata al consenso espresso in forma scritta da parte del dipendente e vale fino al permanere della necessità, con conseguente ripristino della consistenza originaria del contratto individuale al venir meno della necessità di sostituzione e comunque non oltre la conclusione delle attività didattiche;
- e) proporre integrazioni di orario ad insegnanti già in servizio sul circolo. Il conferimento in corso d'anno di più incarichi ad un unico insegnante riguarda prioritariamente incarichi nella medesima scuola oppure in subordine incarichi in scuole diverse dello stesso circolo di coordinamento; nel caso di integrazione di orario in scuole diverse dello stesso circolo è stipulato un nuovo contratto. Fino alla concorrenza del limite massimo dell'orario intero settimanale è altresì possibile, per far fronte a temporanee e documentate necessità, provvedere all'integrazione della prestazione lavorativa stabilita in contratto, anche per una quantità oraria inferiore ad un'ora e mezza giornaliera: per integrazione oraria si intende il conferimento ad insegnante già in servizio di spezzone orario fino al raggiungimento delle 25 ore nella stessa sede di servizio. L'eventuale conferimento o integrazione non deve risultare di pregiudizio ad un'adeguata organizzazione del servizio scolastico. La scelta dell'insegnante cui affidare il conferimento di incarichi o l'integrazione dell'orario avviene, se compatibile con l'organizzazione scolastica, nel rispetto della graduatoria.

3. Se dopo aver applicato quanto previsto dal comma 2 il posto rimane non coperto, i coordinatori pedagogici, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna e il Sorastant, per le assunzioni a tempo determinato in corso d'anno scolastico, utilizzano il Sistema di interpello previsto dall'articolo 9, con il seguente ordine di chiamata:

- a) insegnanti presenti nelle graduatorie di circolo di coordinamento;
- b) insegnanti inseriti negli elenchi degli aspiranti insegnanti inseriti negli elenchi fuori graduatoria;
- c) insegnanti disponibili negli elenchi degli aspiranti insegnanti dei circoli vicini inseriti negli elenchi fuori graduatoria.

4. Se dopo aver applicato quanto previsto dal comma 3 il posto rimane non coperto, i coordinatori pedagogici, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna e il Sorastant possono richiedere al personale in servizio lavoro straordinario fino a 30 ore annue come previsto dal CCPL 17.10.2003 e ss.mm con diritto a compenso o in alternativa e su richiesta del dipendente al recupero.

## Art. 9

### *Sistema di interpello: assunzioni a tempo determinato nel corso dell'anno scolastico*

1. Il Coordinatore pedagogico, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo Folgaria, Lavarone e Luserna o il Sorastant interpellano gli aspiranti insegnanti, inviando la proposta tramite il Sistema di interpello. Nel messaggio è indicato il circolo di coordinamento da cui proviene l'offerta, la scuola di assegnazione, il tipo di posto, la durata della supplenza, la relativa consistenza oraria, il giorno e l'orario in cui l'assegnatario deve prendere servizio, l'indirizzo e-mail a cui l'insegnante deve comunicare la propria disponibilità, nonché l'orario di servizio se il posto è sul prolungamento orario.

2. La comunicazione circa la disponibilità ad accettare gli incarichi offerti deve essere inviata esclusivamente all'indirizzo e-mail indicato nel messaggio ricevuto; non sono dunque tenute in considerazione altre modalità di accettazione della supplenza offerta.
3. L'invio degli SMS da parte delle Segreterie avviene in due distinte fasce orarie:
  - a) fascia pomeridiana (dopo le ore 13.00 ed entro le ore 15.30), per i posti da assegnare il giorno successivo;
  - b) fascia mattutina (entro le ore 9.15), per i posti rimasti scoperti o da assegnare nella medesima giornata.
4. Gli aspiranti all'assunzione devono pertanto verificare i messaggi ricevuti e - entro le ore 7.00 del giorno successivo per i messaggi inviati in fascia pomeridiana o entro le ore 10.00 per le proposte offerte nella fascia mattutina - devono confermare la propria disponibilità ad accettare le proposte ricevute, inviando dalla propria casella di posta elettronica personale una email all'indirizzo indicato nel messaggio SMS ricevuto.
5. Nel caso in cui nella medesima giornata siano disponibili più posti, l'insegnante riceve più messaggi SMS, uno per ogni posto offerto; l'aspirante insegnante deve inviare un'unica email in cui conferma la propria disponibilità all'assunzione su tutti i posti. La scelta effettiva del posto fra quelli offerti nella stessa giornata e che risultano disponibili al momento della chiamata dell'avente diritto, avviene attraverso una chiamata telefonica da parte delle Segreterie dei circoli di coordinamento, secondo quanto di sotto indicato. Il mancato riscontro alla proposta pervenuta via SMS entro i termini assegnati equivale a rinuncia tacita all'incarico, a cui conseguono le sanzioni previste dall'articolo 14.
6. Se l'aspirante insegnante rientra nelle casistiche di giustificazione previste dall'articolo 15, comma 2, deve giustificare la sua mancata accettazione indicando nell'email inviata al circolo, la causa specifica altrimenti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14. Solo nel caso di messaggi SMS inviati nella fascia mattutina, qualora l'aspirante insegnante abbia comunicato nell'arco della giornata l'impossibilità di rispondere adducendo che era in servizio in altra scuola al momento della ricezione del messaggio - purché la comunicazione avvenga entro massimo 24 ore -, è accettata questa giustificazione tardiva e di conseguenza è annullata la sanzione applicata in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14.
7. Dopo l'invio e la ricezione della email le segreterie dei Circoli di coordinamento contattano, mediante chiamata telefonica, l'insegnante che si colloca in posizione utile in graduatoria ed effettivamente destinatario della proposta contrattuale per il conferimento dell'incarico (c.d. avente diritto), per confermare l'assegnazione.
8. Nei casi in cui nella stessa giornata vi siano più incarichi da conferire, è consentito agli insegnanti contattati aventi diritto all'assunzione con migliore posizione in graduatoria, la scelta dell'incarico di maggior gradimento tra quelli disponibili nello stesso giorno e che sono indicati dalle Segreterie nel corso della chiamata.
9. Per la formalizzazione dell'incarico si ricorda che, come previsto dal comma 5 bis dell'articolo 27 del CCPL 17.10.2003 e ss.mm. e integrazioni, "nell'ipotesi che il dipendente assunto a tempo determinato completi tutto l'orario settimanale, la durata del contratto deve essere pari a sette giornate", tranne che al termine dell'anno scolastico.

#### Art. 10

##### *Modalità e criteri per l'individuazione dell'insegnante da assumere a tempo determinato: casi particolari*

1. Nel rispetto dell'ordine di chiamata previsto dall'articolo 8, comma 1, il Sistema di interpello può essere integrato/sostituito dalla chiamata telefonica diretta, nei seguenti casi di necessità di coprire con urgenza posti nella stessa giornata:
  - a) per incarichi di breve durata cioè fino a 5 giorni lavorativi:
    - 1) se, dopo aver inviato le proposte tramite il sistema di interpello automatizzato mediante SMS, il posto rimane scoperto ed è tuttavia necessario ed urgente garantire l'erogazione del servizio scolastico nello stesso giorno, si procede dopo le ore 10.00 a fare una chiamata telefonica a partire dal primo aspirante insegnante al quale non è stato inviato l'SMS. In questo caso la mancata risposta alla telefonata o non accettazione della proposta non prevede alcuna sanzione;
    - 2) se dopo le ore 9.15 subentra la necessità di sostituzione di un'assenza in giornata, si procede con chiamata telefonica diretta e non tramite il sistema di interpello automatizzato mediante SMS, poiché lo stesso non è più attivo;
    - 3) nei casi previsti dai punti 1) e 2), fino all'assunzione in servizio dell'avente diritto, è prorogato il contratto dell'insegnante che ha assunto servizio per la prima giornata;
  - b) per incarichi inferiori a 30 giorni e in presenza di oggettive difficoltà nella sostituzione di personale

insegnante, scorrendo gli elenchi dei fuori graduatoria con un criterio di precedenza nei riguardi degli aspiranti insegnanti domiciliati nei comuni ove sono collocate le scuole oggetto del contratto o nei comuni limitrofi alle stesse. Nel caso di prosecuzione dell'assenza del titolare, si provvede alla proroga/conferma del contratto: qualora invece il posto dovesse rendersi definitivamente vacante procede a nuovo interpello dalla graduatoria.

2. Per tutti gli incarichi inferiori a 30 giorni si scorrono le graduatorie e gli elenchi dei fuori graduatoria considerando solo gli aspiranti insegnanti che hanno la residenza/domicilio a meno di 300 chilometri dalla sede del circolo.

3. Per gli incarichi pari o superiori a 30 giorni si scorrono le graduatorie e gli elenchi dei fuori graduatoria considerando anche gli aspiranti insegnanti che hanno la residenza/domicilio a più di 300 chilometri dalla sede del circolo. In tal caso all'insegnante con residenza/domicilio a più di 300 chilometri dalla sede del circolo che accetta l'assunzione, può essere concesso il tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede, che non può comunque superare le 24 ore dal giorno e dall'ora indicati per assumere servizio; il contratto è stipulato solo ai fini giuridici fino alla presa di servizio data dalla quale sarà valido anche ai fini economici. Per la prima giornata dell'incarico è possibile quindi assumere in deroga un altro insegnante per coprire il servizio, anche se il contratto solo ai fini giuridici è già stato accettato dal primo insegnante. All'insegnante che ha accettato in deroga è data informazione che l'assunzione è momentanea poiché è effettuata in deroga all'ordine di graduatoria e che, pertanto, la stessa viene a cessare nel momento in cui assume servizio l'insegnante già interpellato. Se successivamente all'accettazione dell'assunzione l'aspirante insegnante non si presenta in servizio il posto è riassegnato tramite il Sistema di interpello e, fino all'assunzione in servizio dell'avente diritto, il contratto dell'insegnante che ha assunto servizio in deroga, è prorogato.

#### Art. 11

##### *Modalità di chiamata-interpello*

1. Dopo essere stato contattato dalla segreteria del Circolo di Coordinamento, l'insegnante avente diritto, che accetta l'assunzione è invitato a presentarsi in servizio nel giorno indicato nel messaggio SMS ricevuto. Nel caso in cui l'insegnante che accetta l'assunzione abbia la residenza/domicilio a più di 300 chilometri dalla sede del circolo, può essere concesso il tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede, che non può comunque superare le 24 ore dal giorno e dall'ora indicati nella proposta contrattuale per assumere servizio.

2. Le segreterie dei Circoli di Coordinamento devono registrare le proposte di assunzione a tempo determinato accettate o rifiutate dall'insegnante avente diritto. Anche gli eventuali giustificativi devono essere registrati, avendo cura di indicare lo specifico motivo della mancata accettazione.

3. Anche delle proposte di assunzione a tempo determinato effettuate a mezzo telefono, sono registrate la data e l'ora della comunicazione, la persona che ha dato risposta, l'eventuale accettazione o mancata accettazione nonché, per questa ultima ipotesi, la motivazione del rifiuto. Analogamente è registrata la mancata risposta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e della persona che ha effettuato la telefonata.

4. La nomina dell'insegnante interpellato, che in base alle vigenti norme di legge non può assumere servizio (es. assenza obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio) è disciplinata dalla vigente normativa contrattuale.

#### Art. 12

##### *Durata dell'assunzione a tempo determinato, proroga e conferma*

1. L'assunzione a tempo determinato è effettuata per il periodo strettamente richiesto dall'attività didattica e comunque per non meno di un'ora e mezza giornaliera, fatto salvo quanto previsto in deroga dall'articolo 8, comma 2, lettera e), che prevede anche integrazioni orarie con minore consistenza.

2. Fermo restando che in ogni caso gli incarichi di supplenza devono essere conferiti per il tempo strettamente necessario alla sostituzione del personale assente, ai fini della garanzia dell'erogazione del servizio, nel caso di più periodi di assenza di un insegnante succedutisi senza interruzioni, si fa ricorso all'istituto della proroga secondo quanto di seguito indicato:

- a) l'assunzione è prorogata al supplente fino al rientro in servizio dell'insegnante titolare assente, salvo il caso in cui sia possibile ricorrere ad un insegnante supplementare disponibile nella scuola o in altra scuola del circolo per temporanea assenza del bambino;
- b) l'assunzione è prorogata al supplente in tutti i casi di ininterrotta disponibilità del medesimo posto, anche per assenze per cause diverse;
- c) con riferimento all'insegnante assunto in qualità di insegnante supplementare, la proroga può essere

effettuata anche qualora risulti temporaneamente assente il bambino seguito, purché l'assenza di quest'ultimo non sia superiore o uguale al periodo di proroga;

d) nel caso in cui più supplenti abbiano successivamente provveduto alla sostituzione dell'insegnante titolare inizialmente assente:

- 1) l'assunzione è prorogata all'insegnante che risulta avere la maggior presenza in effettivo servizio;
- 2) nel caso di più insegnanti con uguale presenza in effettivo servizio, l'assunzione è prorogata all'insegnante, tra questi, ultimo assunto su quel posto. Ai soli fini della proroga del contratto, si considera in effettivo servizio anche l'insegnante che in base alle vigenti norme di legge non può assumere servizio.

e) la mancata accettazione della proroga equivale a rinuncia senza giustificato motivo, per la quale è previsto il depennamento dalla graduatoria per l'intero anno scolastico. Nel caso di mancata accettazione della proroga, per malattia o per gravi e comprovati motivi, dell'insegnante su posto supplementare è eccezionalmente possibile differire la presa di servizio per un massimo di due settimane (5 + 5 giorni lavorativi) e coprire il fabbisogno con un supplente. Spetta al Coordinatore pedagogico valutare se il differimento della presa di servizio risulti funzionale alla salvaguardia della continuità sul bambino con bisogni educativi speciali seguito, e sia compatibile con l'organizzazione del servizio; la mancata accettazione della proroga deve comunque essere debitamente documentata entro il giorno successivo.

3. Si procede a conferma, anziché a proroga:

- a) quando, all'interno del periodo di assenza, l'insegnante titolare risulta giuridicamente in servizio (e, pertanto non sostituibile con supplenza) in giornate nelle quali il servizio di scuola dell'infanzia non è erogato secondo il calendario annuale di funzionamento della scuola (ad esempio, allorché ad un periodo di assenza per malattia concludentesi di venerdì ne segue un altro a partire dal lunedì successivo determinato da altra causa, quale un congedo parentale e l'insegnante titolare risulta giuridicamente in attività di servizio nelle giornate intermedie di sabato e domenica di non funzionamento dell'attività didattica);
- b) quando tra le assenze dell'insegnante, o comunque nella disponibilità del posto, vi sia interruzione in coincidenza con i periodi di sospensione dell'attività didattica;
- c) ai fini della conferma, per "periodi di sospensione dell'attività didattica" si intendono i periodi di sospensione della scuola per le vacanze natalizie, pasquali e di carnevale ed eventuali sospensioni uguali o superiori ai due giorni, stabilite dal calendario scolastico come deliberato dalla Giunta provinciale, nonché il mese di giugno per le scuole a calendario turistico;
- d) anche per la conferma valgono i criteri e le modalità già previsti per la proroga. L'accettazione della conferma non è obbligatoria qualora l'insegnante scelga una diversa e contestuale proposta di assunzione;
- e) in caso di proroga o di conferma delle precedenti assunzioni a tempo determinato, non si applica il divieto di sostituire per i primi due giorni di assenza.

4. In caso di riduzione dell'orario di lavoro per allattamento non si procede ad assunzioni di personale a tempo determinato in sostituzione, fatti salvi i seguenti casi:

- a) quando nella medesima scuola si verificano riduzioni orarie per allattamento relative ad almeno due insegnanti;
- b) quando la riduzione oraria riguarda insegnanti assunti con orario ridotto per il servizio di orario prolungato;
- c) quando la riduzione oraria riguarda un insegnante supplementare e determina rilevante compromissione dell'attività didattica;
- d) nei casi previsti dalle lettere a), b) e c), la sostituzione deve avvenire per il tempo strettamente necessario e non può, di norma, dare origine a nuove assunzioni qualora sussista la possibilità di integrare la prestazione lavorativa del personale insegnante già in servizio nella scuola.

## Art. 13

### *Presentazione della documentazione in caso di assunzione*

1. Entro quindici giorni dalla data dell'assunzione a tempo determinato, l'insegnante deve presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente al possesso di determinati requisiti previsti dall'articolo 22, comma 5, del CCPL. Nel caso in cui il termine scada di sabato o in un giorno festivo, il termine stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

2. La documentazione deve essere presentata in occasione del primo contratto di assunzione ed ha validità fino alla vigenza della graduatoria e reperibile sul sito web Vivoscuola al seguente link <https://www.vivoscuola.it/content/download/100267/2109000/file/Modulistica%20assunzioni%20TD>

Art. 14

*Depennamento e sistema sanzionatorio per mancata accettazione della proposta contrattuale*

1. Sono depennati dalla graduatoria e dall'elenco fuori graduatoria gli insegnanti che:
  - a) non accettano l'offerta di assunzione a tempo determinato di durata fino al termine dell'anno scolastico, anche se relativa ad un unico posto costituito da un cumulo di incarichi nella stessa scuola, o non accettano la prosecuzione del contratto per proroga di un precedente incarico, in tal caso è possibile ripresentare domanda nel fuori graduatoria;
  - b) hanno rinunciato all'assunzione dopo l'accettazione ma prima della sottoscrizione del contratto, senza giustificato e comprovato motivo. In tal caso possono ripresentare domanda nell'elenco dei fuori graduatoria di circoli diversi rispetto a quello dove è avvenuto il depennamento;
  - c) non hanno assunto servizio alla data stabilita o hanno abbandonato il posto di lavoro; in tal caso vengono definitivamente depennati e non possono più ripresentare domanda nell'elenco dei fuori graduatoria nell'anno scolastico in corso;
  - d) non presentano la documentazione richiesta, nei termini e con le modalità prescritte all'articolo 13. Questo depennamento è per l'intero anno scolastico e determina l'immediata risoluzione del contratto, inoltre in questo caso non è possibile presentare domanda di inserimento negli elenchi dei fuori graduatoria;
  - e) non presentano comunicazione scritta, nel termine dei 3 giorni, di eventuale altro contratto in essere come previsto all'articolo 15. In tal caso vengono definitivamente depennati e non possono più ripresentare domanda nell'elenco dei fuori graduatoria nell'anno scolastico in corso;
  - f) non hanno superato il periodo di prova. In tal caso vengono definitivamente depennati e non possono più ripresentare domanda nell'elenco dei fuori graduatoria nell'anno scolastico in corso;
  - g) presentano domanda di cancellazione dalla graduatoria. In tal caso è possibile rifare domanda nel fuori graduatoria.
2. E' definitivamente depennato dalla graduatoria, non potendo quindi essere assunto per tutta la vigenza della stessa come previsto dall'articolo 75, comma 1, del D.P.R. 445/2000, l'insegnante che a conclusione della relativa procedura di accertamento e fatte comunque salve le responsabilità di carattere penale previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, è riconosciuto responsabile di aver reso dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà non rispondenti a verità. Inoltre, come previsto dall'art. 75 comma 1 bis sopracitato, *“la dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza.”* durante lo svolgimento della procedura di accertamento tali insegnanti sono sospesi per quanto riguarda l'eventuale chiamata. Dei provvedimenti di cui a questa lettera è data comunicazione all'interessato. La Provincia procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 *“Mantenimento in graduatoria: giustificazioni”*, nel caso di non accettazione della proposta contrattuale in corso d'anno da parte dell'insegnante individuato *“avente diritto all'assunzione”*, si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) l'insegnante che non accetta una proposta di contratto di durata fino al termine dell'anno scolastico, indipendentemente dalla consistenza oraria, è depennato e non può essere interpellato per le successive supplenze per l'intero anno scolastico in corso. Del relativo provvedimento è data comunicazione scritta all'interessato attraverso l'email fornita nella domanda di iscrizione alle graduatorie. La nota è generata dal sistema informatico e per questo motivo la firma autografa è sostituita dall'inserimento della seguente frase *“Poichè questo documento è generato dal sistema informatico, la firma autografa è sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del dlgs 39/93”* ; in ogni caso questa nota è protocollata;
  - b) l'insegnante che non accetta per tre volte consecutive in tre giorni diversi una proposta di contratto di supplenza breve, di qualsiasi consistenza oraria e per qualsiasi tipologia di posto, viene depennato. L'accettazione della proposta di contratto comporta l'azzeramento di eventuali rifiuti precedenti, pertanto il depennamento, nel caso in oggetto, avviene solamente dopo tre proposte di contratto rifiutate consecutivamente. Se l'insegnante era in graduatoria può iscriversi, durante le aperture previste, nell'elenco fuori graduatoria; se l'insegnante era iscritta nell'elenco fuori graduatoria può iscriversi, durante le aperture previste, nuovamente nell'elenco fuori graduatoria;
  - c) la durata del depennamento è per l'intero anno scolastico, tuttavia lo stesso decade nel momento in cui è

presentata, fatti salvi i casi previsti dal comma 1, lettere c), e), f) e g), valida domanda di inserimento negli elenchi per le assunzioni di insegnanti fuori graduatoria.

4. La proposta di contratto di durata fino al termine dell'anno scolastico previsto dal comma 3, lettera a), si riferisce a un contratto che ha durata fino al termine delle attività didattiche, mentre la proposta di contratto di supplenza breve, previsto dal comma 3, lettera b), si riferisce a un contratto con durata inferiore alla conclusione delle attività didattiche.

5. L'insegnante depennato dalla graduatoria di Circolo o delle scuole ladine può presentare domanda di assunzione fuori graduatoria, salvo che il depennamento sia avvenuto per dichiarazioni non rispondenti a verità, o per mancato superamento del periodo di prova, oppure come conseguenza prevista all'articolo 56, comma 11, del CCPL vigente (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo).

6. Come previsto dagli articoli 14 e 21 la mancata risposta al messaggio SMS inviato dai Circoli di coordinamento contenente le proposte d'incarico equivale a rinuncia tacita della proposta contrattuale.

#### Art. 15

##### *Mantenimento in graduatoria: giustificazioni*

1. L'insegnante è mantenuto in graduatoria se, contestualmente alla chiamata, è in servizio nella provincia di Trento come insegnante presso altre scuole dell'infanzia o altre scuole a carattere statale, o paritarie di ogni ordine e grado, o come educatore presso nidi d'infanzia comunali, o come assistente educatore presso istituzioni scolastiche, o come assistente a indirizzo socio-assistenziale presso il "Centro per l'Infanzia" della Provincia autonoma di Trento. In tali casi è obbligo dell'insegnante trasmettere - anche via e-mail allegando inoltre fotocopia di documento di riconoscimento - entro il terzo giorno di calendario successivo a quello in cui gli è stata offerta l'assunzione, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione riportante la durata dell'assunzione e l'amministrazione o l'istituzione presso cui presta servizio. La mancata indicazione della data di conclusione del rapporto, comporta per l'insegnante il mancato interpello fino a nuova dichiarazione di disponibilità. In caso di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva, l'insegnante è cancellato dalla graduatoria per l'anno scolastico in corso e non può più essere assunto per il medesimo periodo.

2. L'insegnante è mantenuto in graduatoria se la mancata accettazione dell'offerta di assunzione o la mancata assunzione del servizio - purché debitamente documentata entro il giorno lavorativo successivo con le modalità di comunicazione dei documenti alla pubblica amministrazione previste dalla normativa, oppure inviando la documentazione all'email del circolo allegando la scansione di un documento di riconoscimento - è dovuta a:

a) malattia;

b) gravi e comprovati motivi;

c) proroga dell'incarico già accettato presso una scuola equiparata, presso un nido d'infanzia o altra scuola di qualsiasi ordine e grado, della quale l'insegnante al momento dell'accettazione del contratto di assunzione presso la scuola dell'infanzia provinciale non era a conoscenza.

3. Nel caso di incarichi offerti in zone territorialmente dislocate lontane dalla sede del Circolo di coordinamento non si procede all'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 14 nei confronti degli aspiranti insegnanti interpellati, inseriti nella graduatoria e negli elenchi dei fuori graduatoria, a meno che non siano domiciliati nei comuni ove sono collocate le scuole oggetto del contratto o nei comuni limitrofi alle stesse.

4. Gli insegnanti che hanno prestato servizio per almeno cinque mesi, anche non consecutivi, in scuole a calendario speciale (turistico), che non accettano l'assunzione in scuole a calendario ordinario nei mesi di giugno e settembre, sono mantenuti in graduatoria. Sono altresì mantenuti in graduatoria gli insegnanti che, avendo prestato servizio per almeno cinque mesi, anche non consecutivi, in scuole a calendario ordinario, non accettano l'assunzione in scuole a calendario speciale (turistico) nei mesi di luglio o agosto. Durante tali mesi, sono effettuate a tali insegnanti le eventuali proposte di assunzione solo con riguardo a periodi successivi al termine da loro indicato.

5. Gli insegnanti inseriti nella graduatoria del Circolo di coordinamento n. 10 non subiranno alcuna penalizzazione nel caso di rinuncia a contratti proposti dall'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna.

#### Art. 16

##### *Assunzioni fuori graduatoria*

1. Esaurita la graduatoria di riferimento, il Coordinatore pedagogico, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Folgaria, Lavarone e Luserna o il Sorastant, provvede ad assumere altro personale, facendo riferimento

alle domande di assunzione pervenute nell'elenco "fuori graduatoria".

Le domande per l'inserimento negli elenchi dei fuori graduatoria devono essere presentate, compilate e inoltrate con modalità telematiche, secondo le istruzioni riportate sul sito [www.vivoscuola.it](http://www.vivoscuola.it). Le modalità di presentazione della domanda e i titoli previsti per l'inserimento negli elenchi per le assunzioni a tempo determinato nelle scuole dell'infanzia fuori graduatoria sono stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1171 del 1 luglio 2022.

2. Le modalità di chiamata dagli elenchi dei fuori graduatoria per le assunzioni a tempo determinato nelle scuole dell'infanzia sono le medesime previste per le chiamate in corso d'anno da graduatoria e avvengono quindi sempre mediante il sistema automatizzato di interpellato tramite SMS.

3. La mancata accettazione di una proposta contrattuale fuori graduatoria comporta le stesse conseguenze della mancata accettazione di una proposta contrattuale offerta all'aspirante insegnante inserito in graduatoria, come specificato all'articolo 14.

4. La mancata risposta al messaggio SMS inviato dai Circoli di coordinamento contenente le proposte d'incarico equivale a rinuncia tacita della proposta contrattuale. Mantiene invece la sua posizione, ed è quindi "giustificato", nell'ordine di chiamata da parte del Circolo di coordinamento, l'insegnante che non accetti una proposta contrattuale "fuori graduatoria" - debitamente documentata entro il giorno lavorativo successivo - dovuta a:

- a) malattia;
- b) gravi e comprovati motivi;
- c) esistenza di un altro contratto in essere presso una scuola equiparata, presso un nido d'infanzia o presso la scuola primaria;
- d) proroga dell'incarico già accettato presso una scuola equiparata, presso un nido d'infanzia o presso la scuola primaria, della quale l'insegnante al momento dell'accettazione del contratto di assunzione presso la scuola dell'infanzia provinciale non era a conoscenza.

#### Art. 17

##### *Non richiamabilità*

1. Non sono richiamabili per l'intero anno scolastico gli insegnanti che sottoscrivono, nel sistema delle scuole dell'infanzia della provincia di Trento, uno o più contratti individuali di lavoro fino al termine delle attività didattiche pari alle 25 ore, anche derivanti da cumulo di fabbisogni. Per cumulo di fabbisogni, si intende la somma di carichi orari - all'interno della stessa scuola - costituita ad inizio anno scolastico ed indicata nel quadro delle disponibilità di agosto. Nelle scuole a calendario speciale (turistico) è considerato incarico fino al termine delle attività didattiche il contratto pari a 25 ore che preveda - attraverso espressa clausola apposta nel contratto individuale di lavoro - il diritto alla conferma per il periodo successivo alla sospensione dell'attività didattica nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento; in deroga all'istituto della non richiamabilità l'insegnante può essere interpellato nel mese di giugno per la copertura di eventuali posti disponibili.

2. Analogo effetto di non richiamabilità per l'intero anno scolastico, per incarico diverso nel sistema delle scuole dell'infanzia della provincia di Trento, è prodotto dall'accettazione di incarico di insegnante supplementare (di qualsiasi consistenza oraria settimanale) collegato a diritto di continuità rispetto al precedente anno scolastico.

3. All'insegnante che accetta un incarico annuale per tutto il periodo di apertura del servizio scolastico nella scuola a calendario speciale (turistico), con decorrenza degli effetti del contratto d'assunzione dal giorno di inizio dell'attività scolastica per il nuovo anno scolastico in quella scuola, non sono offerti fino a tale data altri incarichi d'insegnamento.

#### Art. 18

##### *Attività ed incarichi esterni compatibili con l'attività di insegnamento*

1. Ai sensi dell'articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il personale insegnante con contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad un anno, indipendentemente dall'orario di lavoro, può essere autorizzato a svolgere qualsiasi attività, autonoma, professionale o subordinata con enti pubblici o privati diversi dalla Provincia, solo se la stessa è pienamente compatibile con tutte le attività, frontali e non frontali, connesse con l'incarico di insegnante di scuola dell'infanzia.

2. L'attività prevista dal comma 1 deve essere previamente autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di reclutamento e gestione del personale della scuola, previo invio dell'apposito modulo contenente la richiesta di autorizzazione.

3. Il personale insegnante può assumere, senza necessità di autorizzazione preventiva, altri incarichi di

insegnamento presso enti sia pubblici che privati, anche con altri contratti di lavoro subordinato, purché la somma dei carichi orari di lavoro non superi l'orario massimo settimanale di insegnamento previsto, cioè 25 ore settimanali. In particolare con la Provincia di Trento l'insegnante può instaurare contemporaneamente altri rapporti di lavoro a tempo determinato presso le scuole primarie, nel limite delle 25 ore settimanali d'insegnamento ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 1117 del 06 luglio 2015.